



NUOVA 1ª GLOBAL LINEA NATANTI CVM e Assistenza

Assicurazione per la Protezione Rischi

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Corpi Veicoli Marittimi e Assistenza

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Nuova 1ª Global Protezione Rischi"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al natante/motore amovibile e alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Natanti.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol), fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del natante, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso in navigazione e/o giacenza in acqua a seguito di:

- ✓ **Perdita totale:** tutti gli accidenti della navigazione (tempesta, naufragio, urto, incaglio), della giacenza a terra e durante il trasporto (frane, ribaltamento, mareggiate). La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per il recupero dell'imbarcazione naufragata o il compenso dovuto al ritrovatore;
- ✓ **Danni parziali:** tutti gli accidenti della navigazione (tempesta, naufragio, urto, incaglio), della giacenza a terra e durante il trasporto (frane, ribaltamento, mareggiate);
- ✓ **Danni materiali:** incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio, atti dolosi di terzi;
- ✓ **Furto e Rapina:** furto (consumato o tentato) o rapina.

Il contratto può prevedere, inoltre, le garanzie:

- ✓ **Assistenza Natanti:** prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il natante inutilizzabile o indisponibile;
- ✓ **Infortuni del Conducente:** infortuni subiti dal conducente del natante in conseguenza della navigazione;
- ✓ **Tutela Legale:** rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):
Condizione Infortuni Compact.



Che cosa non è assicurato?

In relazione a tutte le garanzie offerte non sono compresi i danni cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato e delle persone per le quali deve rispondere a norma di legge, degli addetti al servizio dell'imbarcazione e di quelli incaricati alla sorveglianza della medesima.

Sono inoltre esclusi i danni o la perdita del motore amovibile, delle dotazioni di sicurezza e degli accessori/pertinenze non stabilmente installati in seguito a caduta in acqua in conseguenza di uno degli eventi descritti nelle garanzie prestate.



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune esclusioni (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai danni sorti a causa di:

- ! natante usato per commettere un reato;
- ! mancato uso o deprezzamento dell'imbarcazione;
- ! guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti;
- ! pirateria, sequestro effettuati o tentati;
- ! mine, bombe e altri congegni bellici;
- ! innavigabilità, vizi occulti o deficiente manutenzione;
- ! conducente non abilitato alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta e rinnovata o in attesa di rilascio e successivamente rilasciata;
- ! gare e competizioni sportive salvo che si tratti di regate veliche.

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni causati:

Perdita totale e Danni parziali:

- ! al motore a causa di ostruzione dell'impianto di raffreddamento;
- ! se l'imbarcazione è ormeggiata senza persone a bordo in acque non protette;
- ! se la navigazione avviene fuori dai limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;
- ! al gommone e/o motore amovibili se assicurati indipendentemente dall'assicurazione, i battelli di servizio, i bagagli e gli oggetti personali;

Danni materiali

- ! se il natante è un gommone, gli atti dolosi di terzi;
- ! al motore a causa di ostruzione dell'impianto di raffreddamento;

Furto e Rapina

- ! per appropriazione indebita;

Tutela Legale

- ! se l'imbarcazione non è coperta da garanzia di Responsabilità Civile;
- ! se il natante è condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! durante l'esercizio di attività idrosportiva;
- ! per fuga o omissione di soccorso del conducente;
- ! da fatti connessi ad uso di attrezzature installate sull'imbarcazione;
- ! per uso dell'imbarcazione/motore amovibile non in conformità alle indicazioni del certificato/licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;
- ! per controversie relative a prestazioni professionali.

Infortuni del Conducente

- ! a persone di età superiore a 80 anni;
- ! per infarti miocardici.

Assistenza Natanti

- ! da eventi di carattere eccezionale (uragani, tempeste, ecc.) che rendano impossibile l'erogazione delle prestazioni;
- ! da navigazione non conforme alle indicazioni del certificato/licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;
- ! nel porto di abituale stazionamento.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo.
- ✓ L'assicurazione prestata dalle altre garanzie, fatta eccezione per le garanzie Tutela Legale e Assistenza Natanti, vale:
 - in acqua: per il Mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano nonché per quelle dei Paesi aderenti all'Unione Europea;
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque.
- ✓ Per la garanzia Tutela Legale l'assicurazione vale nelle acque del Mare Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.
- ✓ Per la garanzia Assistenza Natanti l'assicurazione vale in un porto del Mare Mediterraneo, compreso fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez; in un porto delle acque interne dei Paesi europei che si affacciano sul Mare Mediterraneo e della Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte. Premesso che il Premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali (con maggiorazione del premio del 3,6%), quadrimestrali (con maggiorazione del premio del 4,3%) o trimestrali (con maggiorazione del premio del 5,1%). In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora la polizza preveda il frazionamento, se le rate di premio non vengono pagate alle scadenze pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Il contratto non può essere sospeso.

Qualora il contratto venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Qualora il contratto venga stipulato con il tacito rinnovo, è necessario comunicare la disdetta con lettera raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in polizza.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale superiore ai cinque anni, hai la facoltà di recedere solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Assicurazione Corpi Veicoli Marittimi (C.V.M.) e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Nuova 1° Global Linea Natanti- Protezione Rischi - Data: 01/07/2026
Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 8.082,27 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 1.640,24 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2025 è pari a 2,89 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

GARANZIE: PERDITA TOTALE: Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 22, Art. A
DANNI PARZIALI: Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 25, Art. B
DANNI MATERIALI: Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 28, Art. C
FURTO E RAPINA: Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 30, Art. D
TUTELA LEGALE: Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 33, Art. E
INFORTUNI DEL CONDUCENTE: Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 39, Artt. F.1, F.3 - **Condizione Compact:** Condizioni Particolari di Assicurazione Protezione Rischi, pag. 45, Art. F.7
ASSISTENZA NATANTI: Condizioni Generali di Assicurazione Assistenza Natanti, pag. 55 - 61, Artt. A.1-A.18.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni generali per i danni:

- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - carico di persone o cose eccedente quello per cui l'imbarcazione è abilitata; - incendio, atti dolosi di terzi, furto, rapina od al tentativo di tali reati, salvo diversa specifica pattuizione.

Esclusioni specifiche per i danni:

FURTO E RAPINA - il furto e la rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; **TUTELA LEGALE** - per le controversie relative al diritto di famiglia e in materia di successioni e donazioni; - se il conducente dell'imbarcazione non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché non risulti alcuna corresponsabilità dell'assicurato in ordine alla causazione del danno e salvo il caso di controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal proprietario/locatario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà dell'imbarcazione/motore amovibile; **INFORTUNI DEL CONDUCENTE** - da abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; - da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'assicurato; - a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del natante; **ASSISTENZA NATANTI** - se il natante è usato per commettere un reato; - nei paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Nuova 1a Global Linea Natanti – Protezione Rischi è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di natanti e/o motori amovibili che intendono proteggere il proprio natante in relazione ai rischi diversi dalla Responsabilità Civile Natanti attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 28,6% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da Responsabilità Civile Natanti): ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per le garanzie Corpi Veicoli Marittimi, Infortuni del Conducente e Tutela Legale Unipol e il contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ ad un collegio di medici/ ad un arbitro. • Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
--	--

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: PERDITA TOTALE - DANNI PARZIALI - DANNI MATERIALI - FURTO E RAPINA: 13,5%; TUTELA LEGALE - ASSISTENZA NATANTI - INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.</p>
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico.</p>
<p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p>	<p>Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, APRIRE IL SINISTRO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

**NUOVA 1^a GLOBAL
PROTEZIONE RISCHI ED ASSISTENZA NATANTI**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PROTEZIONE RISCHI
comprehensive di GLOSSARIO**

Edizione 01/07/2026



INDICE

	PAG.
Glossario	1 di 60
Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi"	9 di 60
Vincoli	18 di 60
Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi"	21 di 60
A) Perdita Totale	22 di 60
B) Danni Parziali	25 di 60
C) Danni Materiali	28 di 60
D) Furto e Rapina	29 di 60
E) Tutela Legale	31 di 60
F) Infortuni del Conducente	38 di 60
Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Natanti"	46 di 60
Condizioni Particolari di Assicurazione "Assistenza Natanti"	54 di 60
Fonti Normative	1 di 7



GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI” ED “ASSISTENZA NATANTI”

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché indicati nel certificato dello Stato di Famiglia dell'Assicurato.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

MORA

Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.



PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

UNIPOL ASSICURAZIONI

La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "PROTEZIONE RISCHI"

ACQUE NON PROTETTE

Acque marine esposte ai venti ed al movimento ondososo per oltre un Quadrante.

ALAGGIO

Manovra per portare un'Imbarcazione all'asciutto.

APPARECCHI AUDIO - FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di posizionamento satellitare ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO

Persona fisica o giuridica che è soggetta al Rischio per il quale il contratto è stato stipulato.

BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

Bauli, valigie, borse e loro contenuto, indumenti ed oggetti di uso personale, comprese macchine fotografiche e da presa, binocoli, Apparecchi audio - fono - visivi portatili, attrezzi da pesca e da sci acquatico, attrezzature da immersione subacquea portati a bordo dell'Imbarcazione dall'Assicurato, dai suoi famigliari o dai loro ospiti.

Sono esclusi in ogni caso documenti e biglietti di viaggio, denaro, titoli di credito, raccolte e collezioni, gioielli, oggetti di metallo prezioso, corredi professionali, oggetti d'arte e di antiquariato.



BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di Infortunio.

CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in Polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

DANNI MATERIALI E DIRETTI

I danni materiali che sono conseguenza diretta dell'evento assicurato.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.

DERIVA

Lama fissa o mobile, di metallo o di legno, posta sotto un'Imbarcazione secondo il suo asse longitudinale allo scopo di ridurre lo scarroccio (lo spostarsi della nave lateralmente, cioè sottovento).

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Strumenti o dotazioni prescritti dalle leggi vigenti per l'abilitazione alla navigazione prevista per l'Imbarcazione assicurata.

EFFRAZIONE

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

ENTI ASSICURATI

Imbarcazione, Motore/i Amovibile/i, Pertinenze ed Accessori Stabilmente e non Stabilmente installati, Dotazioni di sicurezza, stazione radio-telefonica, nonché Bagagli ed oggetti personali, in quanto siano stati richiamati in Polizza e sia stato indicato il relativo capitale.



ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

IMBARCAZIONE

Insieme di scafo, motore, alberi, vele, Pertinenze ed Accessori Stabilmente installati - esclusa la stazione radio-telefonica - e Dotazioni di sicurezza.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

INNAVIGABILITÀ

Assenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza, così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento un'Imbarcazione/ Motore Amovibile, contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un'Imbarcazione, o di un Motore Amovibile, affidatigli in locazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'Assicuratore.



MOTORE AMOVIBILE

Motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

NATANTE

L'Imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il Contraente ha indicato in Polizza.

NODO

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora (1.852 m/h).

PERDITA TOTALE

Si ha Perdita totale nei seguenti casi:

- a) quando l'Imbarcazione è perduta o è diventata assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né l'Imbarcazione può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendo richiesta altrove;
- b) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Imbarcazione raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

PERTINENZE ED ACCESSORI

Le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

PROPRIETARIO DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

QUADRANTE

La quarta parte (angolo di novanta gradi) della rosa dei venti.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del Sinistro (Sottoassicurazione), l'Assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del Sinistro.

E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.



SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del Sinistro (cfr. **REGOLA PROPORZIONALE**).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "Stabilmente installati" le Pertinenze e gli Accessori saldamente fissati al Natante e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili.

VARO

Manovra per portare un'Imbarcazione in acqua.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "Tutela Legale"**:

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: la Compagnia cui UNIPOL ASSICURAZIONI affida la gestione dei Sinistri Tutela legale;

Sinistro: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.



DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”

Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia “Infortuni del conducente”:

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso;

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati Gessatura;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di Ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA NATANTI”

ABITAZIONE

La residenza dell'Assicurato al momento del Sinistro e/o dell'Infortunio.

ASSICURATI

Le persone fisiche residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino che al momento del Sinistro e/o dell'Infortunio si trovano a bordo del Natante indicato in Polizza.



CODICE PRODOTTO ASSISTENZA

Il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Assistenza prestata.

DESTINAZIONE

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la Struttura Organizzativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali intervenute a seguito della navigazione o della giacenza in acqua del Natante indicato in Polizza ed obiettivamente constatabili.

NATANTE

L'imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il Contraente ha indicato in Polizza.

PORTO

Il punto di attracco attrezzato o l'approdo ove il Natante è ormeggiato.

SINISTRO

La situazione di difficoltà che richiede un aiuto immediato e che consegue ad un evento imprevedibile che rende il Natante oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA

l'Istituto di cura o la clinica di Ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
"PROTEZIONE RISCHI"**



ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Infortuni del conducente vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'Invalidità permanente e la Liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Per le altre garanzie (ad esclusione della copertura Tutela Legale, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell'articolo E.5 - Estensioni territoriali) l'assicurazione vale:

- in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano nonché per quelle dei Paesi aderenti all'Unione Europea;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante se l'Imbarcazione è usata per commettere un reato.

Sono esclusi i danni o la perdita del Motore Amovibile, delle Dotazioni di sicurezza e degli Accessori e Pertinenze non Stabilmente installati determinati da caduta in acqua in conseguenza di uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'Imbarcazione assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima;
- mancato uso dell'Imbarcazione o suo deprezzamento;
- fatti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti;
- pirateria, sequestro o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici;
- Innavigabilità, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'Imbarcazione;



- carico di persone o cose eccedente quello per cui l'imbarcazione e' abilitata;
- Incendio, atti dolosi di terzi, furto, rapina od al tentativo di tali reati, salvo diversa specifica pattuizione.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOL ASSICURAZIONI che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con UNIPOL ASSICURAZIONI.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5 - Adeguamento del premio. Premesso che il *Premio* annuo è indivisibile, UNIPOL ASSICURAZIONI può concedere il pagamento frazionato con applicazione di una maggiorazione.

In caso di mancato pagamento delle rate di *Premio*, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, UNIPOL ASSICURAZIONI è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo restando il diritto al recupero integrale del *Premio*. Il *Periodo di assicurazione* riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del *Premio* arretrato.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Natante, al Motore Amovibile, agli altri Enti assicurati ed al loro utilizzo, nonché al Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.



UNIPOL ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute.

In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di Premio** dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOL ASSICURAZIONI.

In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del Rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOL ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacitorinnovo, **qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso una comunicazione inviata al medesimo almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Le garanzie restano comunque operanti fino all'effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in Polizza.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE ASSICURATO

Il Contraente e' tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del Natante/Motore Amovibile assicurato, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al Natante/Motore Amovibile alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro Natante/Motore Amovibile di sua proprietà o di un suo Familiare



convivente; **UNIPOL ASSICURAZIONI** si riserva la **facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio. In caso di diminuzione del Premio UNIPOL ASSICURAZIONI non effettua alcun rimborso**, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive.

In caso di consegna del Natante/Motore Amovibile in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al Natante/Motore Amovibile alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. **Per l'assicurazione dello stesso Natante/Motore Amovibile il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RC.**

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve **senza restituzione di Premio** dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Il Premio relativo all'annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione o della conoscenza del trasferimento della proprietà del Natante/Motore Amovibile è dovuto per intero.

ARTICOLO 7 - VALORE ASSICURATO

I valori dichiarati in Polizza dal Contraente **non equivalgono a stima.**

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Direzione di UNIPOL ASSICURAZIONI oppure all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza.

La Denuncia deve contenere il numero della Polizza, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, le cause del Sinistro, l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni.

Entro i cinque giorni successivi alla Denuncia l'Assicurato deve inoltre inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o distrutte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché, nei casi di Sinistri derivanti



da reato, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità competente. Alla Denuncia devono comunque far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

La Denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione della UNIPOL ASSICURAZIONI o all'Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno è escluso il tacito rinnovo.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del Natante/Motore Amovibile.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del danno UNIPOL ASSICURAZIONI terrà conto dell'incidenza dell'IVA **a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.**

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni, le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per la garanzia Infortuni del conducente le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.



Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente. UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dall'Assicurato dovuta dall'indennità spettante.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di legge - quali ad esempio l'articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del danno complessivamente indennizzabile pattuito in polizza, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre UNIPOL ASSICURAZIONI ha facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il Sinistro.

ARTICOLO 13 - FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE ASSICURATO

In caso di furto rapina, appropriazione indebita o Perdita totale del Natante/Motore Amovibile indicato in Polizza è **comunque dovuto per intero dal Contraente il Premio residuo**, relativo all'intero Periodo di assicurazione contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del Premio stesso.

L'assicurazione di un altro Natante/Motore Amovibile potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del Premio.

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita il Contraente deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita UNIPOL ASSICURAZIONI ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente. Negli altri casi di Perdita totale il Contraente deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di Sinistro **UNIPOL ASSICURAZIONI** è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.



UNIPOL ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Familiari conviventi dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del Natante/Motore Amovibile descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata da una delle parti – con lettera raccomandata oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a UNIPOL ASSICURAZIONI – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza.**

In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio,** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è



rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 17 - SPESE DI SALVATAGGIO

L'assicurazione comprende le spese sostenute per evitare o diminuire il danno (articolo 534 del Codice della Navigazione) **sino a concorrenza della parte di tali spese che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non superi la somma assicurata.**

ARTICOLO 18 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato è tenuto a conservare, fino alla Liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del Sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da **UNIPOL ASSICURAZIONI.**

ARTICOLO 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI LOCATI IN LEASING

CLAUSOLA N.1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)

La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario nei pubblici registri del Natante/Motore Amovibile concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore Amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore Amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Natante/Motore Amovibile, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria fino all'ammontare del credito residuo.

Si precisa che il Premio della Polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza e che **il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

CLAUSOLA N.2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)

La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario nei pubblici registri del Natante/Motore Amovibile concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore Amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione



della relativa Denuncia;

- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

UNIPOL ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore Amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Natante/Motore Amovibile e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria fino all'ammontare del credito residuo.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N.3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore Amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- c) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore Amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.**



Si precisa che il Premio della Polizza è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza e che **il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

CLAUSOLA N.4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore Amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore Amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.**

UNIPOL ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



A) PERDITA TOTALE

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dagli Enti assicurati in conseguenza di Perdita totale:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'Alaggio ed il Varo: in conseguenza di **tempesta, naufragio, investimento, urto, incaglio** ed in genere di **tutti gli accidenti della navigazione**;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra: in conseguenza di **inondazioni, valanghe, frane, smottamenti, ribaltamento** o **urto** del veicolo che effettua il trasporto, **trombe, tempeste, uragani e mareggiate**.

Per i seguenti Enti assicurati: Bagagli ed oggetti personali, Dotazioni di sicurezza, Motore Amovibile, Accessori e Pertinenze non Stabilmente installati nonché stazione radio/telefonica la garanzia opera esclusivamente **durante la navigazione e la giacenza in acqua** ed in conseguenza di **trombe, tempeste, uragani, mareggiate e naufragio**.

La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il recupero dell'Imbarcazione naufragata o il compenso dovuto al ritrovatore, **fino a concorrenza del 20% del valore dell'Imbarcazione stessa al momento del Sinistro, con il massimo di € 300**.

A.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- quando l'Imbarcazione è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in Acque non protette;
- se l'Imbarcazione si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;
- se l'Imbarcazione è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento



particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;

- **se il conducente dell'Imbarcazione non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

L'assicurazione tuttavia è operante se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione.**

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli Enti assicurati deve essere indicato in Polizza uno specifico capitale.

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale Regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore dell'Ente assicurato indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'Ente assicurato al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il Capitale assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.

A.4) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** degli Enti assicurati al momento del Sinistro entro il limite delle somme convenute in Polizza.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri Enti assicurati non danneggiati.

Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono Pertinenze ed Accessori Stabilmente installati ed in caso di Sinistro si accerti invece la loro esistenza, UNIPOL ASSICURAZIONI non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.



Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

A.5) RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE PER L'ASSICURAZIONE DI BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia, in caso di Sinistro che colpisca i Bagagli ed oggetti personali, ad applicare la Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile qualora al momento del Sinistro la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati o distrutti.

L'indennizzo non può comunque superare la somma assicurata convenuta in Polizza.



B) DANNI PARZIALI

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei danni parziali subiti dagli Enti assicurati, nonché dai battelli di servizio con velocità inferiore ai 17 Nodi muniti di segno permanente che contraddistingua la loro pertinenza all'Imbarcazione assicurata:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'Alaggio ed il Varo: in conseguenza di **tempesta, naufragio, investimento, urto, incaglio** ed in genere di **tutti gli accidenti della navigazione**;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra: in conseguenza di **inondazioni, valanghe, frane, smottamenti, ribaltamento** o **urto** del veicolo che effettua il trasporto, **trombe, tempeste, uragani** e **mareggiate**.

B.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i gommoni, i Motori Amovibili qualora siano assicurati indipendentemente dall'Imbarcazione, i battelli di servizio pneumatici nonché i bagagli e gli oggetti personali;
- per i danni cagionati al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- per i danni verificatisi quando l'Imbarcazione è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in Acque non protette;
- se l'Imbarcazione si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;
- se l'Imbarcazione è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- se il conducente dell'Imbarcazione non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.



L'assicurazione tuttavia è operante se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione.**

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli Enti assicurati deve essere indicato in Polizza uno specifico capitale.

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale Regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore dell'Ente assicurato indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'Ente assicurato al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il Capitale assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.

B.4) FRANCHIGIA

L'assicurazione è stipulata con una Franchigia fissa ed assoluta.

L'ammontare di quest'ultima è pari all'1,50% del Capitale assicurato indicato in Polizza per l'Imbarcazione assicurata, con il minimo di € 100 .

Nel caso di danni all'Imbarcazione stessa determinati da urto della Deriva l'ammontare della Franchigia è da intendersi pari al 10% del valore complessivo indicato in Polizza per l'Imbarcazione assicurata, con il minimo di € 250.

B.5) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **senza tenere conto del Degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; **l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale degli Enti assicurati al momento del Sinistro, entro il limite del Capitale assicurato.**



Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono Pertinenze ed Accessori Stabilmente installati ed in caso di Sinistro si accerti invece la loro esistenza, UNIPOL ASSICURAZIONI non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

UNIPOL ASSICURAZIONI inoltre ha la facoltà - senza divenire appaltante od appaltatore - di scegliere i cantieri presso i quali debbono essere effettuate le riparazioni; in questo caso le spese ed i Rischi inerenti ai trasferimenti dell'Imbarcazione per raggiungere tali cantieri saranno a carico della stessa UNIPOL ASSICURAZIONI. Nell'eventualità di rifiuto dell'Assicurato di attenersi a tale scelta, le spese di riparazione saranno ammesse a risarcimento solo nei limiti dell'importo che sarebbe stato pagato al cantiere scelto da UNIPOL ASSICURAZIONI per l'esecuzione delle riparazioni stesse. Le spese per la pitturazione della carena saranno rimborsate in misura pari al 50%.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.



C) DANNI MATERIALI

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei danni, **parziali o totali**, subiti dagli Enti assicurati in conseguenza di:

- **Incendio** compresi i guasti arrecati per impedirne la propagazione;
- **azione del fulmine**;
- **Esplosione o Scoppio**;
- **atti dolosi di terzi**.

C.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – **Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione**, la garanzia non comprende i danni cagionati al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. Se l'ente assicurato è un gommone, UNIPOL ASSICURAZIONI non risponde dei danni materiali subiti in conseguenza di atti dolosi di terzi.

C.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli Enti assicurati deve essere indicato in Polizza uno **specifico capitale**.

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale Regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore dell'Ente assicurato indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'Ente assicurato al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il Capitale assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.

C.4) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **senza tenere conto del Degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; **l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale degli Enti assicurati al momento del Sinistro, entro il limite del Capitale assicurato**.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** degli Enti assicurati al momento del Sinistro, entro il limite delle somme convenute, **dedotto il valore del relitto e degli altri**



Enti assicurati non danneggiati.

Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono Pertinenze ed Accessori Stabilmente installati ed in caso di Sinistro si accerti invece la loro esistenza, UNIPOL ASSICURAZIONI non sarà tenuta a rispondere dei danni medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

C.5) RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE PER L'ASSICURAZIONE DI BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia, in caso di Sinistro che colpisca i Bagagli ed oggetti personali, ad applicare la Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile qualora al momento del Sinistro la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati, distrutti o asportati.

L' indennizzo non può comunque superare la somma assicurata indicata in Polizza.



D) FURTO E RAPINA

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

- Imbarcazione, Accessori e Pertinenze Stabilmente installati e stazione radio - telefonica:
UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita degli Enti assicurati a seguito di **furto o rapina**, nonché dei danni cagionati a questi ultimi nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La garanzia non è operante quando il furto degli Enti assicurati avvenga a terra, salvo che i predetti Enti al momento del Sinistro fossero custoditi in locali protetti da adeguati Impianti antifurto regolarmente funzionanti ed il furto sia avvenuto con Effrazione o comunque con la forzatura dei predetti dispositivi.
UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza altresì l'Assicurato del compenso dovuto a chi ha ritrovato l'Imbarcazione rubata, **fino a concorrenza del 20% del valore dell'Imbarcazione stessa al momento del furto, con il massimo di € 300.**
- Motore Amovibile non applicato all'Imbarcazione, Accessori e Pertinenze non Stabilmente installati sull'Imbarcazione e Dotazioni di sicurezza:
UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita di tali Enti assicurati a seguito di **furto a condizione che essi siano riposti in locali o vani chiusi a chiave a bordo o a terra e l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante Effrazione.**
- Bagagli ed oggetti personali:
UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita di tali Enti assicurati a seguito di **furto a condizione che essi siano riposti in locali o vani chiusi a chiave a bordo dell'Imbarcazione e l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante Effrazione.**
- Motore Amovibile regolarmente applicato:
UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita del Motore Amovibile regolarmente applicato a seguito del **furto dello stesso a condizione che esso sia fissato all'Imbarcazione mediante adeguato Impianto antifurto e che il furto sia avvenuto mediante Effrazione.**
- Battello di servizio:
UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita del battello



di servizio a seguito del **furto** dello stesso **a condizione che esso sia munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'Imbarcazione assicurata.**

D.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

D.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli Enti assicurati deve essere indicato in Polizza uno **specifico capitale.**

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale Regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore dell'Ente assicurato indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'Ente assicurato al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il Capitale assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.

D.4) RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE

L'Assicurato deve dare avviso a UNIPOL ASSICURAZIONI, non appena ne abbia notizia, del recupero totale o parziale delle cose asportate.

D.5) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **senza tenere conto del degrado di uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate; **l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale degli Enti assicurati al momento del Sinistro, entro il limite del Capitale assicurato.**

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** degli Enti assicurati al momento del Sinistro, entro il limite delle somme convenute.

Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono Pertinenze ed



Accessori Stabilmente installati ed in caso di Sinistro si accerti invece la loro esistenza, UNIPOL ASSICURAZIONI non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

D.6) RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE PER L'ASSICURAZIONE DI BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia, in caso di Sinistro che colpisca i Bagagli ed oggetti personali, ad applicare la Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile qualora al momento del Sinistro la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati, distrutti o asportati.

L'indennizzo non può comunque superare la somma assicurata.



E) TUTELA LEGALE

E.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato **e approvato da ARAG SE e/o da UNIPOL ASSICURAZIONI**;
- le Spese di giustizia nel processo penale;
- i compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata da ARAG SE**;
- le Spese di soccombenza, in caso di condanna dell'Assicurato.

E.2) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia **riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti l'Imbarcazione/ Motore Amovibile indicato in Polizza** e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/ Locatario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà dell'Imbarcazione/ Motore Amovibile;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:
 - Proprietario/Locatario,oppure
 - da trasportati che siano Familiari conviventi dei predetti,oppure
 - dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell'uso dell'Imbarcazione/Motore Amovibile. **Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e**



soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;

3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso dell'Imbarcazione/Motore Amovibile.
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro dell'Imbarcazione/Motore Amovibile disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di Sinistro;
5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro dell'Imbarcazione/Motore Amovibile che, **come successivamente si provi**, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria, se soggetto all'obbligo della garanzia di Responsabilità Civile da navigazione;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del conducente Assicurato disposto dall'Autorità competente in conseguenza di incidente da navigazione riferito all'Imbarcazione/Motore Amovibile indicato in Polizza.

In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.

In caso di Sinistro causato da Natante non identificato, non assicurato o assicurato presso un'Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOL ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità definite dalla Legge**, l'onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell'Impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

E.3) ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è altresì operante:

- in caso di danni provocati a terra dal Natante, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo.



E.4) ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi durante la navigazione nelle acque del Mare Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria competente.

E.5) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 - Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se l'Imbarcazione/Motore Amovibile non sono coperti da valida ed operante assicurazione di Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della stessa;
- limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il conducente dell'Imbarcazione viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);
- se il conducente dell'Imbarcazione venga imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- per le controversie relative al diritto di famiglia e in materia di successioni e donazioni;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sull'Imbarcazione indicata in Polizza;
- se l'Imbarcazione/Motore Amovibile non sia usato in conformità alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;
- durante l'esercizio di attività idrosciatoria;
- per le controversie relative a prestazioni professionali;
- salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo E.2) - Ambito dell'assicurazione e purché non risulti alcuna corresponsabilità dell'Assicurato in ordine alla causazione del danno, se il conducente dell'Imbarcazione non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.



La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione.**

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

E.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati a UNIPOL ASSICURAZIONI entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, **a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:**

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.**

I fatti originanti il Sinistro si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Sono considerate a tutti gli effetti quale Sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

E.7) DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a UNIPOL ASSICURAZIONI o a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135

Telefono 045/8290411 Fax 045/8290557

(045/8290449 per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro)

Mail: denunce@arag.it.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla Denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

E.8) GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da UNIPOL ASSICURAZIONI a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135.

L'Assicurato, con la presentazione della Denuncia di Sinistro, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con UNIPOL ASSICURAZIONI o con ARAG SE, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo E.1) - Oggetto dell'assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG SE.

Una volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, ARAG SE metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG SE provvederà all'incarico formale del legale come



sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, **purchè la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.**

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG SE, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, ARAG SE tiene indenne l'Assicurato **limitatamente ai primi due tentativi.**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG SE in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- **che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato;**
- **di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG SE la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG SE stessa in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG SE sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.**

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG SE.



F) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

F.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI assicura il conducente del Natante (il comandante o, se persona diversa, il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa) identificato in Polizza per gli infortuni subiti:

- mentre si trova a bordo del Natante medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende;
- in occasione dell'imbarco/sbarco dal Natante ma solo se dette operazioni vengano effettuate in luogo adeguato ed attrezzato con banchine, pontili e moli.

F.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'Assicurato;
- da infarti miocardici;

e non opera:

- per le persone di età superiore a 80 anni;
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del Natante;
- se il Natante è usato per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Natante**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Natante.**

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.



F.3) GARANZIE

F.3.1) MORTE

In caso di morte UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde la somma assicurata indicata in Polizza agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.

Se il decesso avviene all'estero, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia Morte, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**

Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con UNIPOL ASSICURAZIONI al momento del Sinistro.

F.3.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di Invalidità permanente UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di Invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
inferiore o uguale al 95%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
superiore al 95%	doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente

L'accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della Invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto Sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del



contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente.**

Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Anticipo sulla Liquidazione per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Sinistro, può richiedere a UNIPOL ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOL ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%.** Il pagamento sarà effettuato da UNIPOL ASSICURAZIONI entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

F.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA

In caso di Ricovero in Italia o all'estero in un Istituto di cura, UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde l'indennità giornaliera pattuita in Polizza per ogni giorno di degenza **a partire dal secondo giorno di Ricovero** e per tutta la durata successiva del Ricovero stesso.

In caso di Gessatura di uno o più arti conseguente ad Infortunio l'indennità giornaliera è corrisposta da UNIPOL ASSICURAZIONI, anche senza Ricovero, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione della Gessatura a quello della sua rimozione.



In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla Gessatura in conseguenza di Infortunio che comporti Frattura - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta da UNIPOL ASSICURAZIONI, anche senza Ricovero, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**

F.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza Ricovero in Istituto di cura, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, per ogni Infortunio e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiali di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasferimenti dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio in Italia o all'estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per l'identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche", approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive modifiche.

Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa.

Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria



giornaliera onnicomprensiva **pari al 3% della somma assicurata** con la presente garanzia.

La diaria è corrisposta, nell'ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e **per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo. Se l'Infortunio comporta il Ricovero in ospedale, cliniche o istituti di cura e viene provato che le relative spese sono state a totale carico dell'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di Ricovero pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.**

Anticipi

Nel caso di avvenuto Ricovero in Istituto di cura è facoltà dell'Assicurato richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **in misura non superiore al 60% delle stesse.**

L'anticipazione delle spese può avere luogo **nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500.**

Al termine del Ricovero, **previa presentazione delle notule di spesa**, si procede al conguaglio attivo o passivo.

F.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'assicurazione è valida purché la morte, l'Invalidità permanente, il Ricovero e le prestazioni sanitarie si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente.

Ai fini del computo dei giorni di Ricovero si tiene conto del numero dei pernottamenti.

A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, UNIPOL ASSICURAZIONI liquida gli indennizzi che



risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, UNIPOL ASSICURAZIONI paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte.

Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia e' operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

F.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. **La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia Rimborso spese sanitarie.**

F.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai fini della garanzia Rimborso spese sanitarie l'Assicurato deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispezzorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i giustificativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l'Assicurato deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispezzorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI una certificazione provvisoria dell'Istituto di cura che attesti la natura dell'Infortunio, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del Ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.

L'Assicurato ed i suoi famigliari o i beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di UNIPOL ASSICURAZIONI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e



curato l'Assicurato stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della Denuncia previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'Assicurato e i suoi beneficiari perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, UNIPOL ASSICURAZIONI ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

F.7) CONDIZIONE COMPACT

(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia Infortuni del conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed Invalidità permanente e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'Infortunio.

TABELLA 1

Perdita totale	destro	sinistro
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI



ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie, la Struttura Organizzativa presta l'assistenza quando l'Assicurato e il Natante - con l'esclusione del Porto abituale di stazionamento - si trovano:

- in un Porto delle acque del Mare Mediterraneo, compreso fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez;
- in un Porto delle acque interne dei Paesi europei che si affacciano sul Mare Mediterraneo e della Svizzera.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assistenza non è operante:

- per i Sinistri e gli Infortuni determinati da eventi di carattere eccezionale (per intensità e delimitazione geografica) quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente o indirettamente impossibile, l'erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti condizioni di Polizza (ad esempio impossibilità di erogazione del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale);
- se il Natante è usato per commettere un reato;
- nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;
- per i Sinistri e gli Infortuni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- per i Sinistri e gli Infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- se il conducente non è abilitato a condurre il Natante a norma delle disposizioni di legge in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro o dell'Infortunio:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**



- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Natante indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;**
- **se il Natante non sia usato in conformità alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;**
- **in caso di dolo di terzi, dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;**
- **in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'Assicurato.**

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOL ASSICURAZIONI che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5 - Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Natante ed al suo utilizzo.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati indicati sulla Polizza.

UNIPOL ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute.

In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di Premio** dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOL ASSICURAZIONI.

In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del Rischio trova applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOL ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in Polizza.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE ASSICURATO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del Natante indicato in Polizza, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al Natante alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro Natante di sua proprietà o di un suo Familiare convivente; **UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**



In caso di diminuzione del Premio UNIPOL ASSICURAZIONI non effettuata alcun rimborso, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive. In caso di consegna del Natante in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al Natante alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RC.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve **senza restituzione di Premio** dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Il Premio relativo all'annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione o della conoscenza del trasferimento della proprietà del Natante è dovuto per intero.

ARTICOLO 7 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno è escluso il tacito rinnovo.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del Natante.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla Struttura Organizzativa.

Devono essere comunicati i seguenti dati:

- **Codice prodotto Assistenza;**
- **generalità dell'Assicurato;**
- **luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;**
- **dati del Natante;**
- **tipo di intervento richiesto.**



Inoltre, per l'invio dei pezzi di ricambio devono essere comunicati:

- **marca, modello ed anno di costruzione del Natante;**
- **tipologia del pezzo di ricambio;**
- **dati e recapito dell'officina marittima incaricata delle riparazioni.**

La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; **l'Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento.**

In caso di prestazioni rese a seguito di Infortunio, la Struttura Organizzativa può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'Assicurato; a tal fine, **l'Assicurato ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.**

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di Sinistro UNIPOL ASSICURAZIONI è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Familiari conviventi dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del Natante descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla Struttura Organizzativa, UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla Struttura Organizzativa, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'Assicurato a provvedere direttamente: **in questo caso devono pervenire a UNIPOL ASSICURAZIONI i giustificativi in originale delle spese sostenute.**

UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da Strutture Organizzative diverse da quella indicata in Polizza.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.



Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati a UNIPOL ASSICURAZIONI, se l'Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato da UNIPOL ASSICURAZIONI stessa.

Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall'Assicurato e concordato con la Struttura Organizzativa. Il **mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari.**

Gli importi riconosciuti dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione.**

L'Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Struttura Organizzativa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.

Le prestazioni per le coperture Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Informazioni dalla Struttura Organizzativa e Trasmissione messaggi urgenti non possono essere fornite, per ciascun Assicurato e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto.

ARTICOLO 11 - FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE ASSICURATO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o perdita totale del Natante indicato in Polizza **e' comunque dovuto per intero dal Contraente il Premio residuo**, relativo all'intero Periodo di assicurazione contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del Premio stesso.

L'assicurazione di un altro Natante potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del Premio.

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita il Contraente deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita UNIPOL ASSICURAZIONI ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Negli altri casi di perdita totale il Contraente deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), e' competente esclusivamente



L'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza. Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata - con raccomandata o con telefax - almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza.** In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio,** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da UNIPOL ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI



A.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti stabiliti in Polizza**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro o di un Infortunio. L'assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOL ASSICURAZIONI, dalla Struttura Organizzativa di UNIPOLASSISTANCE, con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it; APP Unipol.

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia al Porto ove si trova il Natante personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il Natante direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Natante stesso viene trasportato presso il Porto attrezzato più vicino al luogo del Sinistro ove sia possibile effettuare la riparazione.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera fino ad un massimo di € 1.000. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

A.3) RECAPITO PEZZI DI RICAMBIO

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro del Natante che si trovi all'estero, **qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni dell'apparato di propulsione o della timoneria del Natante stesso**, provvede a recapitare il materiale richiesto presso il Porto ove le riparazioni devono essere eseguite.

La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione **fino ad un massimo di € 550.**

Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'Assicurato. Sono esclusi i motori superiori a 15 anni d'età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.



A.4) TRAINO DEL NATANTE

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, qualora non sia possibile effettuare la riparazione presso il Porto dove si trova il Natante, invia un mezzo di soccorso che effettua il traino fino al Porto attrezzato più vicino.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese **fino ad un massimo di € 1.000.**

La garanzia è operativa lungo l'intero perimetro delle coste italiane, isole comprese, con l'esclusione del Porto abituale di stazionamento.

A.5) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL NATANTE

La Struttura Organizzativa:

- in caso di Sinistro che ha reso il Natante **indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;**
- oppure
- in caso di Infortunio a seguito del quale nessuno degli Assicurati può condurre il Natante;

e qualora l'Assicurato sia rientrato all'Abitazione o abbia raggiunto la Destinazione, organizza il viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata dalla sua Abitazione o dalla Destinazione, per il recupero del Natante stesso.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

A.6) TRASFERIMENTI IMPREVISTI

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro che ha reso il Natante **indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive**, provvede a proprie spese al rientro all'Abitazione degli Assicurati o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la Struttura stessa ritiene più idoneo in relazione della tratta da percorrere e con l'esclusione del veicolo a noleggio.

La garanzia è operativa anche quando il Sinistro si verifica presso il Porto di stazionamento abituale del Natante.

A.7) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di ricovero in una Struttura Sanitaria di un Assicurato in seguito ad un Infortunio, riserva presso un hotel le



camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione, **salvo che lo stesso non sia già previsto dal programma originario di viaggio.**

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di riparazione del Natante o di ricovero.

La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria Abitazione o la prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione (per esempio orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si sono verificati.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero**, nonché al trasferimento degli Assicurati all'hotel.

La garanzia è operativa anche quando il Sinistro o l'Infortunio si verificano presso il Porto di stazionamento abituale del Natante.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO

La Struttura Organizzativa, in caso di Infortunio dell'Assicurato, lo mette in contatto con la propria Équipe medica la quale, valutate le sue condizioni cliniche anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, **qualora lo ritenga possibile e opportuno**, trasferire l'Assicurato alla Struttura Sanitaria più vicina al luogo dell'Infortunio, idonea a garantirgli le cure specifiche del caso.

L'Équipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

La garanzia è operativa anche quando l'Infortunio si verifica presso il Porto di stazionamento abituale del Natante.



A.9) RIENTRO SANITARIO

La Struttura Organizzativa, in caso di Infortunio dell'Assicurato, lo mette in contatto con la propria Équipe medica la quale, valutate le sue condizioni cliniche anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno, trasferire l'Assicurato:

- ad una Struttura Sanitaria più vicina alla sua Abitazione;
- e/o presso la sua Abitazione.

L'Équipe medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico generale dell'Assicurato, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche specializzato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

La garanzia è operativa anche quando l'Infortunio si verifica presso il Porto di stazionamento abituale del Natante.

A.10) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL NATANTE

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro avvenuto all'estero:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Natante;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del Natante (demolizione e/o smontaggio) **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'Abitazione.**

Il valore residuo del Natante dopo il Sinistro viene determinato sottraendo dal valore commerciale del Natante stesso al momento del Sinistro l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale.

Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.

A.11) PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE

In caso di Infortunio la Struttura Organizzativa incarica uno skipper di condurre il Natante fino al Porto di stazionamento o fino alla Destinazione, **quando nessuno degli Assicurati sia in grado di farlo.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI



UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative all'onorario del professionista **fino ad un importo massimo di € 2.000.**

In caso di Sinistro o Infortunio avvenuti all'estero, la Struttura Organizzativa incarica un interprete di assistere gli Assicurati nelle loro comunicazioni con i riparatori, con i medici curanti o con la Pubblica Autorità.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative all'onorario del professionista **fino ad un importo massimo di € 500.**

Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.

A.12) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La Struttura Organizzativa, in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad un Infortunio, si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La Struttura Organizzativa provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro.**

Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

A.13) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Struttura Organizzativa, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce in caso di Sinistro o Infortunio informazioni su:

- recapiti e reperibilità di servizi di assistenza tecnica e ricambisti nell'area portuale;
- uffici addetti al rilascio di documenti attinenti al Natante;
- servizi portuali e turistici disponibili nell'area di approdo;
- condizioni meteorologiche e del mare;
- pratiche amministrative attinenti alla navigazione;
- pratiche ed altre procedure da espletare in caso di Sinistro, Infortunio, furto e altri eventi;
- centri di pronto soccorso, medici generici e specialisti, Strutture Sanitarie pubbliche e private e qualunque problema di carattere sanitario.

Se necessario la Struttura Organizzativa mette l'Assicurato in contatto con la Struttura Sanitaria o il personale sanitario richiesto.

A.14) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La Struttura Sanitaria, in caso di Sinistro o di Infortunio si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'Assicurato alla Struttura



Organizzativa stessa al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

UNIPOL ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.

A.15) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di Infortunio, mette l'Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.**

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

A.16) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di Infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'Équipe medica della Struttura Organizzativa che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

A.17) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La Struttura Organizzativa, in caso di ricovero in una Struttura Sanitaria di un Assicurato in seguito ad un Infortunio **per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni**, nonché valutata la situazione clinica e/o familiare, organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la Struttura stessa ritiene più idoneo in relazione della tratta da percorrere e con l'esclusione del veicolo a noleggio.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it



FONTI NORMATIVE

**CODICE CIVILE****Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in



altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Articolo 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.



Articolo 1914 - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e' obbligato al



pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

(...)



CODICE PENALE

Articolo 646 - Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

(...)

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Articolo 534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno

1. Il comandante della nave, l'Assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno.

2. In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del Codice Civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.



Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice ... si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)



INFORMATIVA PRIVACY



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il “**Regolamento**”), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la “**Compagnia**”).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i “**Dati**” o i “**Suoi Dati**”):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d’impresa, nonché informazioni sull’affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenuite con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all’erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell’Area Riservata), ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).



g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i **“Servizi Assicurativi”** o i **“Servizi”**) e attività connesse: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiricclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio,



- **(F3)** – Finalità antifrode: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** – Esercizio e difesa dei diritti: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** – Finalità statistiche e/o tariffarie: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** – Comunicazioni di servizio: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "**Soft spam**"): il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "**I Suoi diritti**").



#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviargli le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.



Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³ qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com



propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);

- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “**Autorità Giudiziaria**”), ente pubblico (di seguito, “**Pubblica Amministrazione**”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.



I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

